

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE

ADRIANA GIANNINI

TIPO ANNO NUMERO

REG. CFR FILE SEGNATURA.XLM
DEL CFR FILE SEGNATURA.XLM

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Direttori dei Servizi di Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Aziende USL della Regione Emilia-
Romagna

p.c. Servizio programmazione delle politiche
dell'istruzione, della formazione, del lavoro
e della conoscenza
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 -*“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”*, che prevede, tra l'altro, anche una serie di indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il recentissimo DPCM del 26 aprile 2020, all'art. 2, comma 6 riprende l'indicazione per le aziende di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione, riportato in allegato 6, sottoscritto il 24 aprile 2020 che implementa ed integra il precedente del 14 marzo 2020 sopra citato.

Il Protocollo prevede che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, anche se già organizzata; prevede inoltre, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, che la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2019	

Il protocollo sopra citato fornisce indicazioni anche in merito all'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a causa dell'emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, prevede che il mancato completamento dell'aggiornamento non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potrà continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista potrà continuare ad operare come carrellista).

L'aggiornamento dovrà essere completato alla cessazione delle misure restrittive previste dai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si forniscono le indicazioni allegate, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi **equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Cordiali saluti.

Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

All. c.s.i.

Referente: Mara Bernardini
mara.bernardini@regione.emilia-romagna.it